

ALLEGATO A

Importi delle sanzioni amministrative previste all'art. 93 del Regolamento di Polizia Urbana

Importi modificati D.G.C. n° xxx del xx xx xxxx

Violazioni	Min./Max (€)
Art.7: Sicurezza e decoro della città.	
1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:	
a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti da soggetti a tale scopo autorizzati, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti;	25,00/400,00
b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via, anche con schiume e prodotti similari;	25,00/200,00
c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;	25,00/400,00
d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate alberi ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;	25,00/200,00
e. affiggere in luoghi autorizzati scritte offensive per il decoro e la dignità, la personalità o il rispetto delle persone o degli animali;	25,00/200,00
f. affiggere o collocare etichette adesive od altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza autorizzazione. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido.	25,00/200,00
g. praticare giochi di qualsivoglia genere con oggetti o animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;	25,00/200,00
h. percorrere in bicicletta, monopattini, roller, o analoghi acceleratori di velocità, luoghi riservati ai pedoni, quali portici, marciapiedi e percorsi pedonali;	25,00/200,00
i. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di cose, persone o animali;	25,00/200,00
j. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio che non sia strettamente potabile;	25,00/200,00
k. immettere nelle fontane e nelle vasche pubbliche pietre, detriti ovvero qualsiasi materia solida e liquida;	25,00/200,00
l. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui monumenti;	25,00/200,00
m. spostare, manomettere, rompere o insudiciare, i contenitori dei rifiuti;	25,00/200,00
n. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;	25,00/200,00
o. ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;	25,00/200,00
p. esporre fuori dagli esercizi commerciali, dai pubblici esercizi, circoli privati, altre attività in genere, richiami o forme pubblicitarie contro il buon costume e il decoro pubblico;	25,00/200,00
q. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;	25,00/500,00
r. sparare mortaretti o altri simili apparecchi;	25,00/200,00
s. lanciare pietre, materiali esplodenti, imbrattanti e altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento, anche in occasione di particolari ricorrenze (sfilate carnevalesche ecc.).	25,00/200,00
t. installare o utilizzare sorgenti luminose che possono produrre abbagliamento.	25,00/200,00

Art. 8: Incolumità e igiene pubblica.	
1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:	
a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;	25,00/200,00
b. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile, ovvero come ricovero di animali da cortile;	25,00/200,00
c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;	25,00/200,00
d. procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;	25,00/200,00
e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili sui balconi, fuori delle finestre, sui pianerottoli e lungo le scale delle abitazioni, ovvero al di fuori degli appositi locali e quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;	25,00/200,00
f. sciorinare, distendere ed appendere, per qualsiasi motivo, biancheria, panni e simili fuori della sagoma degli edifici prospicienti vie pubbliche o aperte al pubblico;	25,00/200,00
g. spaccare o segare la legna sul suolo pubblico o aperto al pubblico;	25,00/200,00
h. attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti;	25,00/200,00
i. apporre vetri, sporgenze acuminate e taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero in spazi condominiali che possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini;	25,00/200,00
j. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati.	25,00/200,00
Art. 9: Comportamenti contrari al decoro.	
1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:	
a. compiere atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;	25,00/200,00
b. produrre atti contrari alla quiete pubblica quali, grida, schiamazzi e canti specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte;	25,00/200,00
c. esercitare in modo non occasionale, il campeggio, dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale, può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981; può fare abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;	25,00/200,00
d. fermare il veicolo sulla pubblica via per richiedere informazioni o contrattare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitano il meretricio o che comunque per l'atteggiamento e l'abbigliamento e le modalità comportamentali, manifestano l'intenzione di esercitare l'attività;	25,00/200,00
e. cedere a qualsiasi titolo per il consumo bevande alcoliche o tabacchi, a categorie di persone vietate dalla legge;	25,00/200,00
f. consumare alcolici o tabacchi a categorie di persone vietate dalla legge. Per i minori, in caso di accertamento, è prevista segnalazione scritta agli esercenti la podestà genitoriale;	25,00/200,00
g. circolare o stazionare in stato di ubriachezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, causando disturbo o molestia ad altre persone. Ai fini dell'accertamento sono ritenute valide le strumentazioni omologate utilizzate per la guida in stato di ebbrezza. Gli accertamenti vanno eseguiti sul posto e non sono applicabili ai minori. Ai fini della contestazione si intende come stato di ubriachezza l'assunzione di alcol con concentrazione nel sangue superiore a 1,5 g/litro. Ai fini dell'accertamento di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope si intende la positività al test. I risultati dei test costituiscono prova documentale per la contestazione dell'infrazione;	25,00/200,00

<p>h. circolare o stazionare, in modo particolare nei locali di pubblico intrattenimento, per i minori obbligati a frequentare la scuola dell'obbligo in orario delle lezioni, se non accompagnati da coloro che ne esercitano la podestà genitoriale o da persona maggiorenne incaricata dai medesimi. In caso di accertamento, è prevista segnalazione scritta agli esercenti la podestà genitoriale;</p> <p>i. praticare a qualunque titolo su minori di anni 14 e in donne in stato di gravidanza, tatuaggi permanenti, piercing, trucco permanente o semipermanente. Ai minori di anni 14 è consentito solo il piercing al lobo dell'orecchio con il consenso di chi esercita la podestà genitoriale. Le suddette procedure effettuate su soggetti fino a anni 18 vanno eseguiti con la sottoscrizione di consenso informato da parte di chi esercita la podestà genitoriale;</p> <p>j. visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità del luogo in violazione del vigente "Regolamento di Polizia Mortuaria";</p> <p>k. accedere nei luoghi di lettura e/o di rappresentazione di pubblico spettacolo, compiendo atti o assumendo comportamenti che siano di disturbo delle attività in violazione dei Regolamenti che ne disciplinano l'uso;</p> <p>l. accedere ad aree, locali o impianti sportivi ove si esercitano, attività, competizioni o raduni di qualsiasi genere, creando turbativa o disturbo al regolare svolgimento delle attività con comportamenti che siano contrari ai regolamenti interni. E' altresì vietato l'uso di turpiloquio e l'esposizione di scritte offensive della dignità delle persone, della razza, religione o fede politica e qualsiasi forma di offesa manifestata palesemente durante lo svolgimento di qualsiasi attività;</p> <p>m. sdraiarsi sul suolo pubblico sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando con sacchetti e apparecchiature il suolo pubblico.</p>	<p>NO sanzione segnalazione</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 10: Nettezza del suolo e dell'abitato.</p> <p>1. E' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.</p> <p>2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.</p> <p>3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.</p> <p>4. E' fatto obbligo agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di collocare all'esterno dell'esercizio un contenitore per la raccolta dei mozziconi di sigarette.</p> <p>5. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.</p> <p>6. Compete ai proprietari o amministratori o conduttori di immobili la pulizia dei tratti di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.</p> <p>7. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, stallatico, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.</p> <p>8. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.</p> <p>9. E' vietato conferire rifiuti che producano rumore a seguito del getto nel luogo di conferimento, nell'orario</p>	<p>25,00/400,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/500,00</p> <p>25,00/500,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/500,00</p>

notturno, precisamente fra le ore 22.00 e le ore 06.30	25,00/500,00
<p>Art. 12: Sgombero neve.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall' Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico. 25,00/200,00 2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. 25,00/200,00 3. Quando sia necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. 25,00/200,00 4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque piovane debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. E' inoltre vietato lo scolo delle medesime sulla pubblica via. 25,00/200,00 5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti. 25,00/200,00 6. Compete ai proprietari o amministratori o conduttori di immobili la rimozione della neve dei tratti di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, in modo tale da permettere il continuo utilizzo del marciapiede stesso, evitando quindi l'accumulo al suolo. Gli inquilini od affittavoli sono tenuti in luogo dei proprietari all'adempimento di questa disposizione. 25,00/200,00 7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico prospiciente la propria abitazione non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti. 25,00/200,00 	
<p>Art. 13: Sostanze liquide, esplosive infiammabili.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La vendita di sostanze e liquidi esplosivi, devono sottostare alle disposizioni ed alle norme tecniche di sicurezza vigenti in materia. 25,00/200,00 2. Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, legname di opera, fieno, paglia, cartoni, carta, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati, debbono munirsi di autorizzazione del Sindaco. 25,00/200,00 8. Nei sotterranei delle case di abitazione è consentita la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazioni. 25,00/200,00 9. All'interno dei fabbricati è vietato creare ammassi di materiali da imballaggio di carta straccia e simili, i combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati di ferro a maglia fitta, così da impedire la fuoriuscita di fiamme incontrollate. 25,00/200,00 10. Nei solai, negli scantinati, nelle gabbie delle scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni, nei garage o autorimesse sono vietati depositi di materiali facilmente combustibili e materiali di imballaggio combustibili o comunque di qualsiasi altra materia di facile combustione, ovvero l'utilizzo di bombole a gas. 25,00/200,00 11. Dovranno essere osservate le seguenti norme di prevenzioni incendi: <ol style="list-style-type: none"> a. le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno; 25,00/200,00 b. le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con apposita guaina; 25,00/200,00 	

<p>c. Non possono essere posizionate bombole in luoghi più bassi del filo di campagna o in nicchie chiuse di cantine;</p> <p>d. Il tubo flessibile di collegamento agli apparecchi utilizzatori deve essere in tubo inox omologato o di gomma omologato, con scadenza;</p> <p>e. le tubazioni dovranno essere munite di valvole di intercettazioni del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura ed all'azione di produzione chimica;</p> <p>f. le giunture del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare fughe di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;</p> <p>g. per evitare la fuoriuscita di gas e di petroli liquefatti in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati dispositivi di sicurezza rompifiamma.</p> <p>12. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le dovute cautele, che caso per caso, il Sindaco riterrà opportuno prescrivere.</p> <p>13. E' vietato tenere in deposito carburante per la trazione dei veicoli di qualsiasi natura, se non per scopi imprenditoriali.</p> <p>14. Nelle case di civile abitazione è consentito il deposito di massimo 2 bombole di gpl per una capacità complessiva non superiore a 20 Kg., ovvero n° 1 bombola se di capacità complessiva pari a 15 Kg. .</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 14: Fucine, forni, barbecue, stufe.</p> <p>1. Non si possono attivare forni e fucine senza autorizzazione del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previsioni che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio, definendo altresì le distanze da mantenere da opere o attività. La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.</p> <p>2. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.</p> <p>3. I forni di panetteria, pasticceria, pizzeria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso devono essere difesi da una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo di mattoni, tranne il caso che trattasi di forni elettrici in metallo.</p> <p>4. L'esercizio di stufe o barbecue per uso domestico dovrà avvenire in modo tale da non arrecare disturbo al vicinato tramite le emissioni di fumi. Nel caso di costruzione di strutture fisse e stabili ad uso barbecue, l'installazione potrà avvenire previa acquisizione del relativo titolo abilitativo edilizio, nell'ambito del quale si dovrà contemplare il convogliamento dei fumi. In tutti gli altri casi i fumi dovranno essere convogliati o per altezza o per lato dell'abitazione libero da confinanti in modo tale da non invadere l'altrui proprietà privata.</p>	<p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 15: Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.</p> <p>1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma, mortaretto o simili.</p> <p>2. I soggetti pur muniti di autorizzazione di P.S. devono sempre richiedere l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.</p>	<p>25,00/500,00</p> <p>25,00/500,00</p>
<p>Art. 16: Decoro dei fabbricati e manutenzione dei terreni.</p> <p>1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di efficienza e conservazione per quanto attiene la sicurezza, l'estetica, il decoro e l'igiene.</p> <p>2. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale, in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini, e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.</p> <p>4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, ovvero imbiancature in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.</p> <p>6. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le vigenti norme edilizie contenute in atti e regolamenti comunali. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere</p>	<p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>

<p>tenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o qualsiasi altro materiale.</p>	25,00/200,00
<p>7 Qualora si rendesse necessario procedere ad opere di scalpellatura nelle vicinanze di pubblico passaggio, si dovrà provvedere al collocamento di apposite reti di protezione od altri materiali di riparo atti a tutelare l'altrui incolumità.</p>	25,00/100,00
<p>8. Qualunque guasto rottura si verifichi sul suolo o sul soprassuolo di proprietà privata soggette a pubblico passaggio quali, ad esempio, griglie, porticati, marciapiedi, deve essere prontamente e senza esitazione riparato a cura e spese del proprietario e segnalato all'Autorità Comunale.</p>	25,00/200,00
<p>9. I proprietari di edifici e/o terreni confinanti con il suolo pubblico dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi possa liberamente introdurre rifiuti. La recinzione deve essere stabilmente infissa al suolo e di aspetto decoroso e comunque dovrà rispettare le norme del regolamento edilizio.</p>	25,00/200,00
<p>10. E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati esposti alla vista pubblica, sulle loro pertinenze, porte, muri manufatti e infrastrutture. E' ammessa l'esecuzione di "murales" nei luoghi pubblici autorizzati dall'Amministrazione Comunale e nei luoghi privati visibili e confinanti con luoghi pubblici, previa comunicazione agli uffici competenti e rilascio di nulla osta.</p>	25,00/500,00
<p>12. E' assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo spinato o altri materiale potenzialmente pericolosi per i passanti.</p>	25,00/500,00
<p>13. I proprietari di edifici adibiti a civile abitazione, attività commerciale, artigianale, industriale, ovvero autorimessa e simili, sono tenuti a richiedere al competente ufficio, l'assegnazione del numero civico.</p>	25,00/200,00
<p>14. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, lungo tutti i muri delle strade private o parcheggi privati adiacenti l'edificio se affacciati sulla via pubblica, nonché lungo i marciapiedi privati.</p>	25,00/100,00
<p>15. E' proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno dei fabbricati, materiali di demolizione od altro.</p>	25,00/400,00
<p>16. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di costruzione, in modo da evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana che andrà invece convogliata in gronde e caditoie mantenute in costante efficienza.</p>	25,00/200,00
<p>17. I proprietari e i locatari, devono impedire l'insediamento di colonie feline, di piccioni e di ratti, negli immobili occupati.</p>	25,00/200,00
<p>18. La vegetazione all'interno dei cortili privati andrà mantenuta costantemente in ordine, evitando il proliferare di erbacce, l'inselvaticamento delle piante ed il proliferare di habitat tipici per scarafaggi topi ed altri animali potenzialmente dannosi per la salute dell'uomo. Analogamente si dispone per tutte le zone non abitate degli edifici, quali solai, cantine, box o simili.</p>	25,00/200,00
<p>Art. 17: Tende ed inferiate su facciate di edifici.</p>	
<p>1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, è fatto divieto di collocare sulle facciate dello stesso edificio che prospettano su spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.</p>	25,00/200,00
<p>2. Sono fatte salve le norme specifiche stabilite dal Regolamento Edilizio a disciplina di tende ed inferiate su facciate di edifici.</p>	25,00/200,00
<p>3. La possibilità di collocare tende su facciate e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.</p>	25,00/200,00
<p>4. In ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.</p>	25,00/200,00
<p>5. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali delle illuminazioni, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.</p>	25,00/200,00
<p>6. Per le inferiate poste su porte e finestre di abitazioni valgono le norme stabilite dal Regolamento Edilizio o dal titolo abilitativo. Il loro posizionamento, solo qualora si affacci sulla via pubblica sarà soggetto a comunicazione ai competenti uffici urbanistici comunali.</p>	25,00/200,00

<p>Art. 18: Collocamento di cartelli ed iscrizioni.</p> <p>1. Salvo le norme del Regolamento Edilizio e del Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, delle bellezze panoramiche, per il rispetto dell'arte e storicità dei luoghi e della specifica normativa contenuta nel Codice della Strada.</p>	25,00/500,00
<p>Art. 19: Installazione d'antenne per ricezione sugli edifici.</p> <p>1. Le norme tecniche che disciplinano l'installazione delle antenne di ricezione per gli apparecchi radio televisivi sono contenute nel Regolamento Edilizio.</p> <p>3. Fatte salve le norme speciali in materia, le violazioni alle disposizioni applicative previste dal comma 1 sono soggette alle sanzioni amministrative dettate dall'art. 93 del presente Regolamento di Polizia Urbana.</p>	25,00/500,00 25,00/500,00
<p>Art. 20: Collocamento di targhe e lapidi commemorative.</p> <p>1. Prima di collocare cippi, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in luoghi altri aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, che verrà concessa con l'osservanza delle disposizioni di legge a riguardo.</p>	25,00/500,00
<p>Art. 21: Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale.</p> <p>1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche, le aree antistanti le chiese e le altre aree di particolare interesse religioso, storico, architettonico, di qualsiasi culto; è tuttavia consentita la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.</p>	25,00/200,00
<p>Art. 22: Divieti.</p> <p>1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali alberati e nel verde pubblico in genere, è vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. danneggiare la vegetazione; b. circolare con veicoli di qualsiasi tipo e natura su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione; c. calpestare le aiuole fiorite o erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie, in particolare sullo schienale delle stesse si da insudiciarle; d. l'uso delle attrezzature dei parchi gioco ai maggiori di anni 12, o a coloro che abbiano superato gli anni o il peso indicati quali limiti massimi dal costruttore; e. introdursi nelle parti riservate ai pedoni con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali eccettuati gatti e cani ove non vi sia un esplicito divieto. Questi ultimi dovranno essere tenuti al guinzaglio sempre e con museruola, avendo cura che non lordino specie nei luoghi frequentati da bambini. Eventuali escrementi dovranno essere rimossi dal conduttore del cane; f. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e ai rigagnoli; g. salire sugli alberi, appendervi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti; h. collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare pubblici luoghi, senza preventiva autorizzazione; i. dedicarsi ai giochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità; j. giocare a calcio ed ai giochi a palla fuori dai luoghi a ciò destinati ai maggiori di anni 8; k. piantare paletti , tirare corde od altro per delimitare aree di gioco. <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.</p>	25,00/200,00 25,00/200,00 25,00/200,00 25,00/200,00 25,00/200,00 25,00/200,00 25,00/200,00 25,00/200,00 25,00/200,00 25,00/200,00 25,00/200,00 25,00/200,00
<p>Art. 23: Attività particolari consentite in parchi pubblici.</p>	

<p>2. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere dell'ufficio di Polizia Locale. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>3. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22 salvo deroghe speciali inserite nell'autorizzazione comunale.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>4. Nei parchi pubblici e nelle aree verdi pubbliche è consentito ai bambini di età inferiore a 6 anni, l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>Art 24: Disposizioni particolari sul Parco "Ilenia Giusti".</p>	
<p>3. Non sono consentite attività rumorose, in particolare, schiamazzi e uso di strumenti musicali o riproduttori amplificati. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>4. E' vietata ogni forma di vendita ambulante e pubblicità commerciale in qualsiasi forma.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>5. E' vietato esercitare il nudismo.</p>	<p>25,00/500,00</p>
<p>6. E' vietata ogni forma di aeromodellismo e l'uso di giocattoli telecomandati.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>7. E' vietato il transito di ogni mezzo motorizzato anche se condotto a mano. Sono esclusi dal divieto i mezzi agricoli dei proprietari terrieri con servitù di passaggio, mezzi al servizio di invalidi, mezzi di soccorso, mezzi di Forze di Polizia e mezzi autorizzati.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>8. La conduzione di velocipedi e ogni altro acceleratore di velocità (pattini, tavole ecc.) deve avvenire con la massima prudenza.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>9. E' vietato l'addestramento dei cani.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>10. E' vietato il transito di armenti, greggi ed equini esclusi quelli al servizio di personale addetto alla sorveglianza.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>11. E' consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, il pascolo brado di greggi di ovini e caprini.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>12. E' vietato campeggiare senza autorizzazione comunale.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>13. E' vietata la realizzazione di riprese cinematografiche e fotografiche professionali senza autorizzazione comunale.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>14. E' vietata ogni installazione di orti, baracche e capanni escluse quelle autorizzate per l'osservazione dell'avifauna.</p>	<p>25,00/400,00</p>
<p>15. E' vietato il taglio di piante, arbusti e asportazione di cortica erbosa se non autorizzato dal Comune.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>16. E' vietata la raccolta di piante officinali e di frutti spontanei.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>17. E' vietato accendere fuochi all'aperto tranne che per i barbecue limitatamente alle aree a tal fine attrezzate e comunque curandone il totale e perfetto spegnimento al termine dell'uso.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>18. Nei corsi d'acqua è vietata la balneazione, far accedere animali, pescare, immettere altri pesci, buttare cibo, esercitare il pattinaggio sul ghiaccio, immettere natanti, asportare acqua.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>19. E' vietato l'esercizio della caccia e/o la cattura di animali.</p>	<p>25,00/400,00</p>
<p>20. E' vietato introdurre nel Parco specie animali senza autorizzazione.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 25: Disposizioni sul verde privato e sulla conduzione di orti e giardini.</p>	
<p>1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quanto altro sia caduto sulla sede stradale, anche per cause accidentali.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature, siepi e vegetazione in genere, in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>3. I proprietari di aree verdi, di viali sabbiosi, ciottolati, asfaltati o simili, di parchi o quant'altro idoneo a far crescere vegetazione, confinanti o visibili da luoghi pubblici, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>4. La presenza di alberi impiantati su proprietà privata non deve ostruire, offuscare, attenuare o limitare l'illuminazione pubblica.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>5. La conduzione di orti e giardini privati deve avvenire nel totale rispetto di tutte le norme Regolamentari</p>	

<p>vigenti, specialmente quelle riguardanti la tutela delle acque, dei passaggi pubblici e delle piantagioni.</p> <p>6. I proprietari di orti e i giardini che si trovano nelle vicinanze di abitazioni devono adottare tutte le cautele necessarie a ridurre il proliferare di zanzare, in particolar modo evitare la formazione di pozze d'acqua stagnante e tenere bidoni di acqua aperti.</p> <p>7. Negli orti e giardini è vietata la costruzione di manufatti, baracche, locali di custodia di attrezzi, che non sia conformi alle disposizioni previste dalle normative urbanistiche. Le opere costruite prima dell'approvazione del presente Regolamento in orti e giardini privati dovranno essere adeguate alle norme previste dal presente articolo oppure rimosse entro 24 mesi se ciò non fosse possibile.</p>	<p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 27: Specificazioni.</p> <p>3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne da danni.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 28: Occupazioni con carovane di nomadi.</p> <p>1. L'occupazione di aree e spazi pubblici con carovane di nomadi è consentita per un periodo non superiore a 48 ore e solo in zone individuate dall'Autorità Comunale.</p> <p>2. Il responsabile della carovana dovrà far osservare il rispetto delle principali norme igienico sanitarie, la nettezza e il decoro del territorio occupato, il rispetto per eventuali momenti di culto collegato a cerimonie funerarie o commemorative.</p>	<p>25,00/400,00</p> <p>25,00/400,00</p>
<p>Art. 29: Occupazioni per manifestazioni.</p> <p>1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'Applicazione della tassa o Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.</p> <p>2. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.</p> <p>3. In tutte le manifestazioni deve essere presente un'adeguata dotazione di servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo. Alternativamente potrà essere concesso l'utilizzo dei servizi igienici pubblici se ritenuti in numero adeguato alla circostanza. In questo caso sarà comunque compito del concessionario del suolo pubblico gestirli in modo tale da garantire il rispetto delle norme igieniche.</p>	<p>25,00/500,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 30: Occupazioni con spettacoli viaggianti.</p> <p>2. I soggetti responsabili individuati nell'apposito regolamento prima dell'installazione delle strutture, al fine di tutelare le aree e le strutture di proprietà pubblica da eventuali danni arrecati, devono prestare una cauzione dell'importo stabilito nel "Regolamento comunale per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e spettacoli assimilabili".</p>	<p>25,00/500,00</p>
<p>Art. 31: Occupazioni con strutture pubblicitarie.</p> <p>1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, dal Regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche e dal Regolamento per l'applicazione della tassa o del canone per l'occupazione spazi e aree pubbliche, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.</p> <p>2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.</p> <p>3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità.</p>	<p>25,00/500,00</p> <p>25,00/500,00</p> <p>25,00/200,00</p>

<p>Art. 32: Occupazione per lavori di pubblica utilità o d’iniziativa privata.</p> <p>1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l’effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l’erogazione di servizi di pubblica utilità, l’ente erogatore del servizio o l’impresa cui è stato appaltato l’intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Locale, almeno cinque giorni prima dell’inizio dei lavori o, in caso di urgenza, contestualmente all’inizio dei lavori o all’apertura degli uffici comunali. Analogamente, quando l’intervento comporti manomissione del suolo pubblico, prima di dare inizio ai lavori autorizzati va data comunicazione al competente ufficio tecnico comunale.</p> <p>3 Quando l’intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l’intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.</p> <p>4 In tutti i casi si devono osservare le disposizioni del “Regolamento sull’esecuzione di scavi su strade e aree comunali”.</p> <p>5 L’occupazione di suolo pubblico con autoscale o mezzi meccanici simili per l’effettuazione di traslochi deve essere preventivamente comunicata ai competenti uffici comunali cinque giorni lavorativi prima dell’inizio del trasloco.</p> <p>6 L’occupazione di suolo pubblico con autoscale o mezzi meccanici o trabattelli o altri mezzi simili per la manutenzione delle facciate degli edifici, dei tetti o di altre strutture, qualora l’attività non necessiti di permesso per costruire, deve avvenire con le medesime modalità di cui al comma 5.</p> <p>7 Sono esenti dall’applicazione del presente articolo le occupazioni di suolo pubblico che comportano uno stazionamento inferiore ai quindici minuti. In ogni caso andranno osservate tutte le norme previste per la sicurezza della circolazione.</p>	<p>25,00/200,00</p> <p>25,00/400,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/500,00</p> <p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 33: Occupazioni per attività di riparazione veicoli.</p> <p>1. L’occupazione di suolo pubblico per l’esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione.</p> <p>2. L’autorizzazione può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l’officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e comunque di superficie non superiore a mq. 25. L’area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell’autorizzazione stessa.</p> <p>4. E’ fatto obbligo a chi abbia ottenuto l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.</p> <p>5. L’autorizzazione di cui al comma 1. è valida solo per le ore di apertura dell’esercizio e determina in tale orario il divieto di sosta con rimozione forzata.</p>	<p>25,00/500,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 35: Occupazione del soprassuolo.</p> <p>1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.</p> <p>2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e dal Regolamento edilizio.</p> <p>3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.</p>	<p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 36: Raccolta di materiali e vendite di beneficenza.</p> <p>1. La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche è soggetta ad autorizzazione per occupazione del suolo pubblico</p> <p>2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti ed Associazioni riconosciute con Decreto di Organi statali o inseriti in elenchi dell’Associazione e Volontariato anche comunale o ONLUS.</p> <p>3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell’associazione o dell’ente.</p>	<p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>

<p>Art. 37: Accattonaggio.</p> <p>1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti con atteggiamenti molesti, proponendo prestazioni o servizi non richiesti, avvalendosi di minori o animali e utilizzando modalita' fraudolente.</p>	<p>25,00/500,00</p>
<p>Art. 38: Luminarie.</p> <p>1. L'installazione di luminarie non è soggetta a preventiva concessione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi almeno 7 giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio dell'occupazione.</p> <p>2. E' consentito attaccare le strutture a arredi urbani purché siano eseguiti in modo da non creare pericolo o danno a terzi. Gli attacchi alle proprietà private vanno eseguiti con il consenso dei proprietari.</p> <p>3. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via devono essere collocate ad altezza non inferiore a mt. 5,50 su strade attraversate da veicoli e non meno di mt. 3,00 se destinate al transito di soli pedoni e velocipedi.</p> <p>4. E' obbligatoria la certificazione di tecnico abilitato che attesti la conformità degli impianti alle norme CEI.</p>	<p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 39: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.</p> <p>1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici, addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e limitatamente al periodo dello svolgimento.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 40: Occupazioni di altra natura.</p> <p>1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.</p> <p>2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.</p>	<p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 41: Proiezioni, audizioni, spettacoli su aree pubbliche.</p> <p>1. Ferme restando le prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o intrattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, potranno erigersi palchi o tribune per feste e spettacoli, giochi, o rappresentazioni, solo previo rilascio di specifica autorizzazione dell'Autorità comunale, rilasciata previa ispezione dell'apposita Commissione Comunale sui Pubblici Spettacoli.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 42: Occupazioni con dehors ed esposizioni di merci per fini commerciali.</p> <p>2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1. si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento anche le disposizioni dello specifico Regolamento per l'installazione di chioschi e dehors sul suolo pubblico.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.</p> <p>4. Relativamente ai dehors, l'installazione è subordinata al rilascio di un'autorizzazione comunale, anche nel caso l'insistenza avvenga su suolo privato sottoposto a pubblico passaggio.</p> <p>5. Il titolare dell'esposizione o del dehor, sarà responsabile della corretta gestione e dell'uso da parte degli avventori dell'esercizio, in particolar modo dovrà garantire che lo spazio non occupato sia costantemente mantenuto libero per la circolazione pedonale e non impiegato in conseguenza all'avvento all'esercizio commerciale o al pubblico esercizio.</p> <p>6. Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, dovranno essere mantenuti sempre liberi ed agibili i passaggi per i mezzi impiegati delle persone diversamente abili autorizzati alla circolazione sui marciapiedi e sui portici.</p>	<p>25,00/200,00</p> <p>25,00/100,00</p> <p>25,00/500,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 43: Occupazione per temporanea esposizione.</p> <p>1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per</p>	

<p>l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni dieci e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.</p>	25,00/200,00
<p>2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.</p>	25,00/200,00
Art. 44: Esposizioni merci.	
<p>3. L'occupazione del suolo o spazio pubblico, per l'esposizione di derrate alimentari deperibili e soggette a conservazione a temperatura controllata, ovvero bestie macellate, viscere, ed altre parti animali all'esterno dei negozi sono tassativamente vietate.</p>	25,00/200,00
<p>4. L'esposizione di derrate alimentari deve garantire che le stesse vengano esposte ad un'altezza non inferiore agli 80 centimetri dal suolo.</p>	25,00/200,00
<p>5. L'esposizione di merci in apposite strutture adatte a contenerle collocate all'esterno degli esercizi commerciali deve rispettare le disposizioni indicate nel precedente articolo 43 e qualora siano interessate aree soggette a vincoli, devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.</p>	25,00/200,00
<p>6. Gli esercizi attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.</p>	25,00/200,00
Art. 45: Vendita consumo immediato negli esercizi di vicinato.	
<p>1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto è vietato:</p>	25,00/200,00
<p>a. Fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate monouso.</p> <p>b. Mettere a disposizione del pubblico area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli e banchi.</p>	25,00/200,00
Art. 46: Negozi ed articoli per solo adulti.	
<p>1. La vendita di articoli erotici riservata esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentono la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 100 metri da scuole, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere all'interno del locale i prodotti messi in vendita.</p>	25,00/500,00
<p>2. Qualora negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.</p>	25,00/200,00
Art. 47: Negozi di articoli funerari.	
<p>1. Gli esercizi commerciali e i locali allestiti per l'esposizione di articoli funerari, non possono esporre nelle vetrine alla vista diretta dei passanti, articoli ed accessori idonei all'inumazione e alla tumulazione dei cadaveri.</p>	25,00/200,00
Art. 48. Volantinaggio e distribuzione di oggetti.	
<p>1. Il volantinaggio, può essere effettuato solo a persone fisiche. E' vietata la distribuzione sui veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini prospicienti marciapiedi e aree pubbliche. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dal Sindaco.</p>	25,00/200,00
<p>2. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento indicante gli estremi della violazione del presente Regolamento.</p>	25,00/200,00
Art. 49: Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali.	
<p>1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 21 e quanto disposto dall'apposito regolamento in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, dalla Soprintendenza ai Beni</p>	25,00/200,00

<p>Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali, quando siano interessate aree soggette a vincoli.</p> <p>2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 50: Commercio in forma itinerante.</p> <p>3. La vendita in qualsiasi forma da parte di imprenditori agricoli di prodotti non provenienti dal proprio fondo, dovrà essere debitamente segnalata con l'esposizione del cartello che distingue gli stessi. In particolare dovrà essere posto il cartello indicante quali siano i prodotti del proprio fondo e quali no.</p> <p>4. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi sorpresa.</p> <p>5. L'esercente su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale.</p>	<p>25,00/200,00</p> <p>25,00/500,00</p> <p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 51: Disposizioni generali.</p> <p>1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere un'attività commerciale o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 52: Lavoro notturno.</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.</p> <p>4. I servizi pubblici che per segnalazioni o avvisi impieghino sirene acustiche, allarmi, sistemi sonori o strumenti simili, devono, compatibilmente con il rispetto delle norme sulla sicurezza e l'incolumità pubblica, contenere le emissioni in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica o al riposo delle persone.</p>	<p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 53: Impianti di macchinari.</p> <p>1. E' vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore o attività di batti - lastra. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.</p> <p>2. Chiunque voglia esercitare tali attività, dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, il tipo, la potenza singola, la potenza complessiva e la descrizione dell'impianto, la rumorosità misurata in dB.</p> <p>6. Gli impianti non debbono recare danno o molestia a causa del rumore propagatosi nell'aria, nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni, scuotimenti o ripercussioni di qualsiasi genere e dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato.</p> <p>7. Nel caso che ciò non sia effettuabile per particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un adeguato sistema antivibrante.</p> <p>8. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate ai muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.</p> <p>9. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto dell'ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.</p>	<p>25,00/500,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 54: Produzioni di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.</p> <p>1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseabondi per la comunità.</p> <p>2. E' vietata l'attività di verniciatura a spruzzo, carteggiatura e sabbatura all'aperto senza uso di impianti di captazione idonei a evitare dispersione di polveri, gas e vapori.</p>	<p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 55: Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore.</p> <p>1. Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.</p>	<p>25,00/200,00</p>

<p>2. Il trasporto di lasse, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 56: Venditori e mestieri ambulanti.</p>	
<p>1. Sono vietate dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 7.00 le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>2. I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, uffici pubblici o altri luoghi ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o sia ammalato.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili muniti di autorizzazione di P.S. nei casi sia prevista debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di Polizia Locale.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>4. Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestie.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 57: Spettacoli e trattenimenti.</p>	
<p>1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>3. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, anche interessando le Autorità di Polizia.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>7. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 58: Circoli privati.</p>	
<p>2. I responsabili dei circoli devono:</p>	
<p>a. collocare all'esterno dei locali, cartelli indicanti che l'accesso è riservato ai soci;</p>	<p>25,00/500,00</p>
<p>b. vigilare sul rispetto delle norme che regolano le modalità di svolgimento dell'attività interna;</p>	<p>25,00/500,00</p>
<p>c. segnalare alle forze dell'ordine violazioni di legge messe in atto dai frequentatori del circolo;</p>	<p>25,00/500,00</p>
<p>d. annotare le generalità di coloro che richiedono di accedere senza iscrizione ai locali del circolo, al solo scopo di prendere visione delle attività svolte;</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>e. osservare le prescrizioni di cui all'articolo 57, la cui valenza si estende altresì alla parte sanzionatoria.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>3. Ai responsabili dei circoli non è consentito:</p>	
<p>a. permettere l'ingresso indiscriminato a chiunque si presenti all'ingresso dei locali di somministrazione, che non abbia la qualità di socio;</p>	<p>25,00/500,00</p>
<p>b. somministrare alimenti o bevande a frequentatori del circolo non iscritti;</p>	<p>25,00/500,00</p>
<p>c. consentire la partecipazione alle attività del circolo a frequentatori non iscritti;</p>	<p>25,00/500,00</p>
<p>d. effettuare la pubblicità degli spettacoli o trattenimenti o dell'attività di somministrazione con qualunque mezzo, senza che venga specificato che l'ingresso è ammesso esclusivamente a coloro che risultano preventivamente associati al circolo;</p>	<p>25,00/500,00</p>
<p>e. svolgere attività di somministrazione con caratteristiche imprenditoriali ed in modo prevalente rispetto alle attività associative.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>4. Ai frequentatori dei circoli privati è fatto obbligo di:</p>	
<p>a. rispettare le norme che regolano l'attività del circolo;</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>b. dichiarare le proprie generalità al responsabile del circolo, quando in qualità di non iscritti si manifesta la volontà accedere alle strutture, al solo scopo di prendere visione delle attività svolte;</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>c. astenersi dal richiedere o accettare la somministrazione di alimenti e bevande e di partecipare attivamente alle attività del circolo, quando ci si trovano nella condizione di frequentatore senza iscrizione;</p>	<p>25,00/200,00</p>

d. frequentare il circolo quando si è oggetto di provvedimenti disciplinari che prevedono l'allontanamento.	25,00/200,00
Art. 59: Abitazioni private.	
1. Nelle abitazioni private e nelle aree di pertinenza esterne ad esse, non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 2, 3 e 4.	25,00/200,00
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22 nei giorni feriali e non prima delle 09,00 e dopo le 22,00 nei giorni festivi .	25,00/200,00
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.	25,00/200,00
4. L'utilizzo in spazi aperti di macchine utensili o da giardinaggio che arrecano disturbo o molestia, non può avvenire dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8.00 nei giorni feriali e dalle ore 13,00 alle ore 15,00 nei giorni festivi e dalle ore 22,00 alle ore 10.00 nei giorni festivi e prefestivi.	25,00/200,00
5. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8.00 nei giorni feriali. Nei giorni festivi non è consentita tale attività, fatta salva la speciale autorizzazione del Sindaco con relative prescrizioni. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali ed artigianali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.	25,00/200,00
Art. 60: Strumenti musicali.	
1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.	25,00/200,00
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.	25,00/200,00
Art. 61: Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore.	
1. Fermi restando i limiti previsti dall'art. 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.	25,00/200,00
2. Salvo quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti in tema di inquinamento acustico. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.	25,00/200,00
Art. 62: Dispositivi acustici antifurto in proprietà privata.	
1. La disposizione dell'art. 61 comma 2. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.	25,00/200,00
2. Chiunque utilizza dispositivi antifurti in edifici o locali diversi dalla privata dimora, è tenuto ad esporre un cartello visibile dall'esterno contenente i dati e il recapito telefonico utili per rintracciare un responsabile in grado di disattivare il sistema d'allarme.	25,00/200,00
Art. 63: Uso di "cannoncini spaventapasseri o antigrandine".	
1. E' vietato l'uso di "cannoncini" spaventapasseri per l'allontanamento dei volatili se posti a distanza inferiore a 200 metri dalle abitazioni.	25,00/200,00
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e l'intervallo di tempo fra le emissioni sonore non deve essere inferiore a 10 minuti.	25,00/200,00
Art. 64: utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici.	

v. La vendita di gabbie-trappola su tutto il territorio comunale tranne a coloro che esercitano attività che li autorizza all'uso.	25,00/200,00
w. La vendita e l'uso di collari elettrici o dispositivi che creano sofferenze.	25,00/200,00
x. Utilizzare nella pratica di accattonaggio animali o cuccioli in stato di incuria o sofferenza. I cuccioli gli animali di cui sopra verranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso strutture idonee.	25,00/200,00
Art. 67: Animali molesti.	
1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica quiete.	25,00/200,00
Art. 68: Mantenimento dei cani.	
1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi secondo le vigenti disposizioni in materia.	25,00/200,00
2. I cani dovranno essere condotti in luogo pubblico o aperto al pubblico, secondo le norme ministeriali dettate dall'Ordinanza 27 agosto 2004, o norme successive.	25,00/200,00
3. Nelle aree esterne al centro urbano, purché non affollate, per le strade di campagna, nelle aree verdi pubbliche non adibite a parchi, e giardini pubblici, tranne che sia diversamente segnalato, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.	25,00/200,00
4. E' vietato consentire ai cani di immettersi nelle proprietà private, anche se non recintate e lasciare vagare gli stessi nel centro abitato senza sorveglianza diretta.	25,00/200,00
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.	25,00/200,00
6. Le recinzioni delle proprietà private, confinante con strade pubbliche o altre proprietà private devono essere costituite in modo idoneo da evitare che l'animale possa entrare in contatto con cose o persone della proprietà altrui.	25,00/200,00
7. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.	25,00/200,00
8. I proprietari o detentori dei cani hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico o di uso pubblico, in modo da preservare l'igiene e il decoro del luogo.	25,00/400,00
9. I proprietari o detentori dei cani che si trovano sul suolo pubblico o di uso pubblico, devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Non saranno ritenuti idonei i fazzoletti di carta. Tale obbligo non opera rispetto a non vedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.	25,00/200,00
Art. 69: Accesso negli esercizi,uffici e mezzi pubblici.	
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal proprietario o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. I cani guida al servizio di persone non vedenti sono esentati dai divieti.	25,00/200,00
Art. 70: Ritrovamento e gestione cani vaganti.	
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il Comando di Polizia Locale che provvederà per il suo recupero.	25,00/200,00
Art. 72: Fauna selvatica e esotica.	
2. E' vietato a chiunque di molestare, catturare , detenere commerciare le specie della fauna autoctona, fatte salve le norme che regolano l'esercizio della caccia, della pesca e le norme sanitarie.	25,00/200,00
3. E vietato immettere senza autorizzazioni, esemplari di fauna selvatica detenuti a qualunque titolo.	25,00/200,00
4. La detenzione privata, il commercio e l'allevamento di animali esotici sono soggetti ad autorizzazione rilasciata ai sensi delle leggi vigenti.	25,00/200,00

5. Chi detiene specie selvatiche consentite, deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o raccapriccio per terzi.	25,00/200,00
6. Negli edifici o nelle aree pubbliche o private dove si possono verificare nidificazioni, stabulazioni di colombi tali da creare condizioni di rapida proliferazione o compromissione delle condizioni igieniche, i proprietari devono intervenire per la pulizia e adottare interventi meccanici o strutturali (reti di protezione, dissuasori, repellenti ecc.) in modo da impedire gli incomodi senza causare maltrattamento sugli animali.	25,00/200,00
Art. 73: Allevamenti di animali.	
1. E' consentito allevare animali da cortile per autoconsumo nel centro abitato così come definito dalla relativa Delibera di Giunta Comunale, quali polli, anatre, oche, faraone, conigli o simili in numero inferiore a dieci unità complessive, sempre che:	
a. gli animali siano tenuti chiusi in serraglio;	25,00/200,00
b. sia mantenuto costantemente pulito il fondo del serraglio, sia evitato il propagarsi di odore di stallatico, e siano asportate frequentemente le deiezioni;	25,00/200,00
c. siano adottate le misure idonee quali circolazione di aria, luce, spazio necessario, atte a garantire la buona salute degli animali;	25,00/200,00
d. nel caso di pollai popolati da più galli, da oche, da faraone o da anatre siano presi i dovuti accorgimenti affinché siano evitati disturbi acustici dovuti al canto dei volatili stessi;	25,00/200,00
e. siano adottati gli accorgimenti necessari per evitare il proliferare di topi o altri animali incomodi per la salute dell'uomo;	25,00/200,00
f. sia mantenuta una distanza del serraglio di almeno cinque metri dal confine con le altrui proprietà.	25,00/200,00
2. Le stalle, eccezionalmente permesse nell'abitato, devono essere costantemente pulite ed il letame deve essere giornalmente trasportato, evitando spandimento per le strade, nelle apposite concimaie in aperta campagna costruite a regola d'arte.	25,00/200,00
3. E' vietato tenere porcilaie, nel centro abitato, così come stabilito dalla relativa Delibera di Giunta Comunale.	25,00/200,00
4. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.	25,00/200,00
Art. 74: Servizi igienici.	
1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici funzionanti, realizzati per qualità e dimensione in conformità alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene e alle vigenti leggi sanitarie.	25,00/200,00
2. I servizi igienici dovranno tenersi a disposizione degli avventori e di quanti ne facciano richiesta e comunque a titolo gratuito.	25,00/200,00
Art. 75: Amministrazione degli stabili, edilizia residenziale pubblica.	
1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, il recapito, il numero telefonico dell'Amministratore e copia del Regolamento condominiale.	25,00/200,00
4. Gli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica, devono consentire l'accesso alla Polizia Locale per i controlli di cui sopra, la quale deve agire mettendo in essere ogni iniziativa utile al rispetto della privata dimora e delle relazioni sociali dei suoi occupanti.	25,00/200,00
5. Gli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica, devono rispettare i divieti previsti nel vigente Regolamento di assegnazione delle abitazioni che ne disciplina l'utilizzo. La Polizia Locale in virtù delle facoltà concesse dalla Legge 513/1977 art. 23, può accedere alle parti comuni in qualsiasi momento e verificare il rispetto delle regole.	25,00/200,00
Art. 76: Mestieri girovaghi.	
1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, delle autorizzazioni e dei titoli previsti dalle vigenti normative.	25,00/200,00
2. Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se già munito di quanto indicato al comma 1, se prima non ha ottenuto la licenza dell'Autorità comunale. Qualora il mestiere girovago sia esente dal rilascio di titoli abilitativi di titolarità dell'Amministrazione comunale, comunque dovrà essere data notizia tramite comunicazione scritta presentata al Comando Polizia Locale prima dell'inizio dell'attività.	25,00/200,00

<p>3. Qualora trattasi di mestieri girovaghi per i quali non è prevista licenza alcuna, andrà comunque data comunicazione al Comando di Polizia Locale dei tempi e delle modalità e del soggetto responsabile del mestiere stesso.</p> <p>5. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale. Analogamente, per i giorni di mercato è consentito l'esercizio nell'area di mercato esterna ai posteggi impiegati per l'attività di commercio ed a condizione che non venga intralciata la circolazione pedonale, o arrecati disturbi tramite emissioni sonore o comportamenti riprovevoli.</p> <p>6. A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di importunare l'attenzione con grida, schiamazzi, o qualsiasi altro comportamento che possa considerarsi riprovevole, anche tramite la vestizione di abiti lerci o totalmente indecorosi o tramite l'uso di linguaggio scurrile.</p>	<p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 77: Lavavetri, posteggiatori e guardiamacchine.</p> <p>1. L'attività di lavavetri è considerata mestiere girovago ed è assoggettata ad autorizzazione.</p> <p>2. In ogni caso al fine di prevenire degrado ed evitare pericoli ed intralcio alla circolazione di veicoli e persone è vietato:</p> <p>a. Stazionare nella parte di carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli;</p> <p>b. impedire la libera circolazione dei veicoli;</p> <p>3. E' vietato l'esercizio del mestiere di posteggiatore e guardiamacchine su suolo pubblico con e senza custodia di veicoli, senza concessione dell'ente proprietario della strada.</p>	<p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 78: Operatori del proprio ingegno.</p> <p>2. Per l'esercizio di tali attività sul va rilasciata concessione di occupazione suolo pubblico mentre non è richiesta autorizzazione commerciale.</p> <p>3. Non è considerato operatore del proprio ingegno, chi vende opere di tipo seriale o chi specula sull'altrui credulità come indovini, cartomanti giochi di sortilegio esorcismi e simili.</p>	<p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 79: Giochi di abilità.</p> <p>1. Fatte salve le maggiori sanzioni previste del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, è vietato intrattenere i passanti con giochi di abilità che prevedono come premio per l'esecuzione il denaro.</p>	<p>25,00/400,00</p>
<p>Art. 80: Attività economiche occasionali non professionali.</p> <p>1. Nell'ambito di manifestazioni e di mercatini periodici tematici regolarmente istituiti, è consentita la vendita e scambio da parte degli operatori occasionali non professionali di oggetti ed effetti usati, di modesto valore secondo i criteri e le definizioni che sono stabilite da apposito provvedimento.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 81: Attività artistiche di strada.</p> <p>2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni sull'occupazione di aree e spazi pubblici se esercitata senza impiego di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.</p> <p>3. Le esibizioni devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e del Codice della strada.</p>	<p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 82: Baracche per pubblici spettacoli.</p> <p>1. Senza autorizzazione del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi, soppalchi, pedane per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo, né collocare roulottes per l'abitazione dei mestieranti.</p> <p>2. Le roulottes da adibire ad abitazione degli esercenti pubblici spettacoli, potranno essere installate esclusivamente in funzione dell'esercizio dello spettacolo stesso.</p> <p>3. Le baracche, gli spazi annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dall'Amministrazione comunale.</p> <p>4. Il suolo pubblico dovrà inoltre, essere tenuto pulito e liberato da ogni ingombro per un raggio di mt. 3,00 intorno allo spazio occupato.</p>	<p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>

<p>5. Ai concessionari è vietato:</p> <ol style="list-style-type: none"> attirare il pubblico con richiami molesti; utilizzare linguaggio scurrile durante lo spettacolo; tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione. 	<p>25,00/200,00 25,00/200,00 25,00/200,00</p>
<p>Art. 83: Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti.</p> <p>5. I titoli autorizzativi dovranno sempre accompagnare l'attività ed essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza e di P.S.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 84: Cortei funebri.</p> <p>1. I cortei funebri potranno essere svolti a piedi dalla Chiesa Parrocchiale sino al Cimitero Comunale percorrendo l'itinerario più breve e, su richiesta delle parti interessate, dall'abitazione alla chiesa con il parere favorevole della Polizia Locale. È fatta deroga del rispetto delle norme del Codice della Strada solo ed esclusivamente sotto la scorta del personale della Polizia Locale e di personale ausiliario autorizzato, rispettando le eventuali particolari disposizioni del Sindaco.</p> <p>2. Lo svolgimento di cortei funebri deve essere comunicato da parte dell'azienda incaricata del servizio funerario al Comando di Polizia Locale non appena assunto l'incarico e comunque non oltre le ore 18.00 del giorno precedente al corteo.</p>	<p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 85: Processioni e manifestazioni religiose.</p> <p>1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o veicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e, di massima, non in contrasto con la segnaletica stradale.</p> <p>2. Le processioni o altre manifestazioni religiose andranno comunicate al Comando di Polizia Locale con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data dell'evento.</p>	<p>25,00/200,00</p> <p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 93: Disciplina sanzionatoria.</p> <p>1. Le violazioni al presente Regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa pecuniaria nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00 (da € 25,00 a € 500,00).</p> <p>5. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art. 97 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto ad ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria secondo i principi dettati dal comma 1 del presente articolo.</p>	<p>25,00/500,00</p> <p>25,00/500,00</p>
<p>Art. 96: Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.</p> <p>2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 93 comma 1.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 97: Rimessa in pristino o rimozione delle opere non immediata attuabilità.</p> <p>2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 93 comma 1. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.</p>	<p>25,00/200,00</p>
<p>Art. 98: Ordinanze di esecuzione del Regolamento.</p> <p>1. Il Responsabile del servizio (Comandante della Polizia locale), qualora sia necessario, per l'esecuzione delle norme contenute nel presente regolamento, potrà emettere ordinanze ordinarie la cui inosservanza sarà punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 93 comma 1 del Regolamento.</p>	<p>25,00/500,00</p>